

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1001-A</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(TAJANI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD,  
LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

**(FITTO)**

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

**(CROSETTO)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(NORDIO)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(GIORGETTI)**

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PIANTEDOSI)**

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

**(URSO)**

---

**NOTA:** La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 5 luglio 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**(SALVINI)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra  
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina,  
dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021

---

*Presentato il 15 marzo 2023*

---

(Relatore: **CALOVINI**)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1001, d’iniziativa del Governo, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021;

rilevato che:

l’Accordo oggetto della ratifica, concluso prima dell’inizio del conflitto con la Russia, si compone di 40 articoli e VII allegati e regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell’Unione europea e l’Ucraina sostituendosi agli accordi bilaterali in precedenza sottoscritti tra l’Ucraina e i singoli Stati membri;

in particolare, l’Accordo ha l’obiettivo di aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l’accesso alle rotte e la capacità di trasporto, di garantire la convergenza normativa e un’effettiva osservanza da parte dell’Ucraina della pertinente normativa dell’Unione europea in materia di trasporto aereo con particolare riferimento alla sicurezza, alla gestione del traffico aereo, all’ambiente, alla tutela dei consumatori e ai sistemi telematici di prenotazione, nonché di garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni;

il disegno di legge prevede l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo e stabilisce altresì che l’attuazione dell’accordo debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il disegno di legge si inquadra nell’ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

**PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1001, d'iniziativa del Governo, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021;

premesso che:

l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, sostituendosi agli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri;

esso disciplina, tra l'altro, le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e alle disposizioni in materia di protezione della navigazione aerea da atti illeciti;

sono inoltre previsti obblighi di reciproca assistenza tra le Parti al fine di prevenire atti illeciti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile o nell'ipotesi in cui si verificano tali atti;

il disegno di legge di ratifica reca la consueta autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE****PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1001, d'iniziativa del Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le previsioni dell'articolo 22 dell'Accordo oggetto di ratifica, che consentono ai vettori di convertire in una valuta liberamente

convertibile e di trasferire verso il Paese di propria scelta, in conformità alla normativa vigente, i redditi locali, senza restrizioni o imposizioni fiscali, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto in caso di esercizio di tale facoltà, prevista anche in analoghi accordi conclusi tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e altri Stati non appartenenti alla medesima Unione, i redditi prodotti dal vettore permangono assoggettati all'imposizione fiscale in base alla legislazione vigente, ferma restando l'esclusione di un'ulteriore imposizione riferita al trasferimento dei proventi verso il Paese prescelto dal vettore e alla conversione della valuta;

agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia al Comitato misto di cui all'articolo 29 dell'Accordo potrà provvedersi a valere sulle risorse destinate alle spese per attività di missione previste nell'ambito del bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

rilevata l'esigenza di riformulare le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3 del disegno di legge al fine di:

prevedere una sola clausola di invarianza finanziaria riferita all'aggregato della finanza pubblica, applicabile all'intero Accordo oggetto di ratifica, specificando in via generale che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

precisare che l'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede all'adempimento dei compiti derivanti dagli articoli 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27 e 29 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio, non richiamando a tal fine l'articolo 2, che reca le definizioni da applicare ai fini dell'attuazione dell'Accordo, né l'articolo 35, che prevede che le Parti dell'Accordo assegnino le risorse necessarie ai fini dell'attuazione dell'Accordo stesso nel quadro dei rispettivi territori,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:* 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede alle attività di cui agli articoli 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27 e 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

## PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1001, d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021;

rammentate le disposizioni di cui all'articolo 6 e di cui ai commi da 19 a 23, da 31 a 34 e 36 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 44 del 2023, in materia di dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni coinvolte nelle attività oggetto dell'Accordo in esame,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

## PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021 (C. 1001 Governo);

premesso che l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina e si sostituisce agli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri, creando così un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi partecipanti;

considerato che:

l'Accordo è volto alla graduale creazione di uno spazio aereo comune tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Ucraina, fondato in particolare su norme identiche in materia, tra l'altro, di ambiente; l'articolo 10 dell'Accordo, in un quadro di progressiva convergenza regolamentare, prevede che le Parti riconoscano l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di sviluppo e attuazione della politica del trasporto aereo e la necessità di interventi a livello mondiale, regionale, nazionale e/o locale per ridurre al minimo l'impatto dell'aviazione civile sull'ambiente;

il citato articolo stabilisce che le Parti agiscono in conformità delle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relativi all'ambiente specificati nell'allegato I, parte D, all'Accordo, nel contempo riconoscendo l'importanza di cooperare, nell'ambito di discussioni multilaterali, per valutare gli effetti delle attività di trasporto aereo sull'ambiente e di garantire che le eventuali misure adottate per mitigare tali effetti siano pienamente coerenti con gli obiettivi dell'Accordo stesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1001, d'iniziativa del Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021;

rilevato che l'Accordo di cui si propone la ratifica mira ad aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità di trasporto, a garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte dell'Ucraina della perti-

nente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo, a garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni;

considerato che l'Accordo contribuisce a creare le condizioni per rafforzare le relazioni economiche e commerciali con l'UE, portando a un'ulteriore graduale integrazione economica dell'Ucraina nel mercato interno dell'Unione europea:

preso atto, per quanto concerne gli ambiti di competenza della XI Commissione, di quanto previsto all'articolo 14, in ordine agli aspetti sociali connessi all'Accordo, specificati nell'allegato I, parte E, che richiamano, tra le discipline applicabili, le normative europee concernenti l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, nonché concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro del personale interessato,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

#### PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1001, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021;

ritenuto che l'Accordo ha l'obiettivo di: aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità di trasporto; garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte dell'Ucraina della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo; garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni;

considerato che la conclusione di un accordo globale sui trasporti aerei con l'Ucraina è un elemento importante nello sviluppo della politica estera dell'Unione europea in materia di aviazione e un elemento fondamentale della politica di vicinato dell'Unione e ai fini della creazione di un più ampio spazio aereo comune europeo, come indicato nelle comunicazioni della Commissione « La politica estera dell'UE in materia di aviazione - Affrontare le sfide future » ed « Una strategia per l'aviazione in Europa »;

evidenziato come la ratifica dell'Accordo assuma un peculiare valore politico quale rinnovata e convinta espressione dell'impegno del

nostro Paese al fianco dell'Ucraina nella sua resistenza contro l'invasione russa e del sostegno italiano al suo processo di associazione politica e d'integrazione economica con l'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

## TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione degli articoli **2, 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 35** dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente stesso e i relativi oneri sono posti a carico del suo bilancio.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 30 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico.*

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico.*

## Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico **della finanza pubblica**. Le amministrazioni **interessate vi** provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede **alle attività di cui agli** articoli 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27 e 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge **a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio** bilancio.

*2. Identico.*

Art. 4.


*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

*Identico.*



\*19PDL0046130\*